

DESIGN FOR ALL ITALIA STATUTO SOCIALE

TITOLO 1 COSTITUZIONE, SCOPI SOCI E ASSOCIATI.

Art. 1 - Costituzione e sede.

- 1.1. E' costituita l'Associazione denominata "DESIGN FOR ALL ITALIA".
- 1.2. Non è fissato alcun limite alla durata dell'Associazione.
- 1.3 L'Associazione è National Member Organisation italiana dell'EIDD – Design for All Europe (infra chiamata anche semplicemente (EIDD), di cui riconosce gli statuti, ed è costituita nell'assemblea generale della quale all'art. 11. L'Associazione ha sede in Milano (MI), presso l'ADI, Associazione per il Disegno Industriale, Via Bramante n. 29.
- 1.4. L'Associazione può costituire nel territorio italiano, su proposta del Consiglio Direttivo, per il perseguimento degli scopi associativi e per servire i migliori interessi dell'Associazione medesima, una o più sezioni, filiali, sedi operative e/o sezioni periferiche, non munite di rappresentanza stabile.
- 1.5. L'Associazione è indipendente, apartitica e senza scopo di lucro e promuove organizzazioni rappresentative, ai vari livelli, locale, regionale, nazionale e internazionale.
- 1.6. L'attività dell'Associazione comporta le conseguenti assunzioni di diritti e d'obblighi, per l'Associazione stessa e per i soci.

Art. 2 – Tutela del Nome e del Marchio.

Il Nome e il Marchio dell'Associazione sono coperti da copyright©. Si possono usare unicamente con il permesso del Consiglio Direttivo e in maniera da esso stabilita.

Ogni socio può rendere pubblico - anche nella sua attività professionale - la sua condizione di membro dell'Associazione. Ciononostante, il socio che abusi del Nome o del Marchio dell'Associazione, specie se per proprio tornaconto personale, può essere fatto decadere da socio secondo le modalità previste dagli art. 8 e art. 9.

Art. 3 – Scopi e attività.

3.1. L'Associazione, senza scopo di lucro, ha per finalità di promuovere, diffondere e comunicare nella società la teoria e la pratica del "Design for All" come strumento per l'inclusione sociale ed economica, contribuendo al generale miglioramento delle condizioni di vita e dell'ambiente italiano.

3.2. L'Associazione ha lo scopo di svolgere inoltre le seguenti funzioni:

a) collaborare con Istituti Nazionali e Stranieri con interessi ed obiettivi simili o con Organizzazioni associative analoghe e, se del caso, aderire alle stesse;

b) aderire e partecipare ai programmi dell'Unione Europea, del Consiglio d'Europa e di altre organizzazioni nazionali e internazionali in favore dell'inclusione sociale;

c) promuovere, comunicare e diffondere la teoria e la pratica della progettazione per e con le parti interessate, per esempio le persone disabili e/o anziane, il governo italiano, le regioni, le province, i comuni e l'amministrazione pubblica, i progettisti, i professionisti sanitari, le stesse parti interessate, le loro associazioni e l'opinione pubblica in generale;

d) promuovere l'adozione delle politiche culturali, sociali, economiche e dei processi d'ammodernamento delle pubbliche amministrazioni, idonei a consentire l'inclusione sociale;

e) intraprendere, direttamente o indirettamente, studi e fornire informazioni ed esempi di ottime pratiche sul rapporto fra il design e l'inclusione;

f) organizzare, direttamente o indirettamente, dibattiti, convegni ed attività di stampa e d'informazione;

g) provvedere all'informazione, alla formazione, all'aggiornamento professionale ed alla consulenza anche per mezzo della fornitura, diretta o indiretta, di appositi servizi, realizzando tutte le iniziative di interesse comune per gli associati stessi nel settore del Design for All e, in particolare, tutelare gli interessi degli associati con particolare riferimento agli scopi indicati;

h) promuovere soluzioni di design per la soddisfazione delle esigenze dell'utenza reale, al livello nazionale italiano;

i) organizzare corsi e seminari per professionisti e studenti, altri gruppi professionali e non professionali e per le parti interessate nell'inclusione sociale;

l) organizzare incontri Nazionali ed Internazionali per progettisti, utenti, professionisti associazioni, enti e altre parti interessate per favorire lo scambio di esperienze e migliorare gli standards generali;

m) patrocinare e organizzare concorsi e premi di design divulgandone i risultati;

n) organizzare mostre, pubblicare e distribuire informazioni ed ogni altra documentazione inerente l'attività dell'Associazione.

3.3 Nell'ambito degli scopi statutari, l'Associazione può creare, partecipare o contribuire ad associazioni, confederazioni, enti, istituzioni o società ed in generale ad organismi regolati dal codice civile o da altre disposizioni di legge, purché strumentalmente indirizzati ad una migliore realizzazione degli scopi istituzionali. A tal fine e per lo stesso scopo potrà rilasciare garanzie reali e/o fidejussorie a sostegno delle attività dirette e/o indirette.

3.4. L'Associazione può intraprendere qualsiasi attività conforme ai propri scopi ed in particolare potrà:

- a) istituire e mantenere contatti con tutti gli organismi rappresentativi dei più significativi fornitori di servizi, quali gli esperti in riabilitazione per i disabili e gli anziani, la comunità informatica e della ricerca e sviluppo, nonché il mondo dell'impresa in generale;
- b) effettuare studi e ricerche sui vari aspetti del design, del design for all e dell'inclusione sociale;
- c) promuovere incarichi di architettura, di graphic, di interior e industrial design nell'ambito del governo italiano, delle regioni, delle province, dei comuni e dell'amministrazione pubblica, nonché dell'industria, di enti privati e di persone;
- d) usufruire di commissioni e/o gruppi di designer o di altri professionisti o Enti pubblici o privati, per intraprendere lavori a nome dell'Associazione;
- e) impegnarsi attivamente per trovare finanziamenti al fine di perseguire gli obiettivi dell'Associazione;
- f) aprire conti bancari, prestare e prendere in prestito denari e concludere contratti per l'esecuzione di lavori e/o progetti;
- g) creare, mantenere, aggiornare e amministrare una banca dati nazionale italiana sul Design for All che avrà la forma di un sito web, di pubblicazioni in qualsiasi forma mediatica nuova o convenzionale;
- h) perseguire ogni altra funzione che comunque faciliti il raggiungimento dei suddetti scopi e concorra a migliorare i risultati della sua attività.

Art. 4 – Soci.

4.1 Gli aderenti all'Associazione si denominano "Soci".

Il numero dei soci è illimitato.

Non può essere socio chi abbia comunque interessi contrastanti o concorrenti con quelli dell'Associazione.

I soci possono essere: soci effettivi, sostenitori e professionali.

Possono essere **soci effettivi** dell'Associazione progettisti ed altre figure professionali che parteciperanno attivamente al lavoro dell'organizzazione e tutti coloro, enti, persone fisiche e giuridiche o enti non personificati, che sosterranno i suoi obiettivi ed attività o che saranno comunque interessati alla divulgazione, alla diffusione, alla valorizzazione del Design for All e verseranno le quote associative fissate ogni anno dal Consiglio Direttivo.

- I soci effettivi devono avere sede legale o, in ogni caso, esercitare l'attività nel territorio italiano. Possono anche non avere sede legale in quest'ultimo, purchè vi risiedano.

- L'adesione avviene con modalità specifiche stabilite dal Consiglio Direttivo.

- Tutti i soci sono iscritti dal segretario dell'Associazione nell'elenco degli associati, il quale attesta ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo, l'appartenenza all'Associazione.

4.2. Possono essere **soci sostenitori** dell'Associazione, le associazioni, gli enti, le scuole, le fondazioni, pubblici e privati, e le aziende, che hanno contribuito con elargizioni, donazioni o con lo svolgimento d'attività, alla promozione dell'Associazione stessa.

- La qualifica di socio sostenitore s'ottiene a fronte del versamento della quota minima stabilita dal Consiglio Direttivo, su invito e nomina del presidente, il quale ne dà comunicazione al consiglio stesso.

- Tutti i soci sostenitori sono iscritti dal segretario dell'Associazione, nell'elenco dei soci sostenitori, il quale attesta ufficialmente e ad ogni effetto,

l'appartenenza all'Associazione.

- I soci sostenitori sono rappresentati nell'Associazione, dal loro legale rappresentante o dal loro delegato permanente.

4.3. Possono essere **soci professionali** dell'Associazione soci già iscritti come effettivi che dimostrino di essere attivi nella realizzazione di interventi Design for All (in sigla DfA).

- Potranno essere soci professionali tutti coloro, enti, persone fisiche o giuridiche, che hanno promosso e orientato in senso DfA progetti e realizzazioni, promosso concorsi DfA e promosso l'orientamento DfA di enti e società.

- Per diventare soci professionali, i soci effettivi dovranno fare domanda al presidente, corredandola dalla documentazione comprovante la propria attività nel campo DfA o i corsi di studi specialistici effettuati.

L'accoglimento delle domande documentate sarà effettuato da una apposita commissione in base ad un regolamento o in assenza di esso dall'esecutivo.

- Coloro che verranno certificati soci professionali e che avranno versato le quote associative fissate dal Consiglio Direttivo, potranno fregiarsi del titolo "Socio professionale Design for All" ed utilizzare nei modi consentiti l'apposito logo DfA Italia.

- Tutti i soci professionali sono iscritti dal segretario dell'Associazione, nel registro dei soci professionali, il quale attesta ufficialmente e ad ogni effetto, l'appartenenza all'Associazione.

4.4. Le Personalità italiane e straniere del mondo della progettazione, della cultura, dell'arte, delle professioni, delle aziende e istituzioni, le associazioni che hanno come scopo la promozione della cultura del progetto e delle attività ad esso collegate, gli enti, le scuole, le fondazioni pubbliche e private, che svolgono attività di formazione, studio o tutela del progetto nell'architettura e nel design, nel territorio, nell'ambiente e dei temi ad essi collegati, le aziende, che svolgono, con particolare attenzione alla qualità DfA, attività di intervento sul territorio o di produzione di oggetti, sistemi o componenti, possono sostenere l'Associazione e diverranno simpatizzanti o membri onorari della medesima.

Si precisa, però, che le eventuali erogazioni e/o contributi di stranieri o cittadini, di Enti pubblici o privati ed Associazioni, eseguiti a favore dell'Associazione e costituenti entrate della stessa, non determinano di per sé stessi l'acquisto, in capo ai rispettivi soggetti erogatori, della qualità di socio dell'Associazione.

Art. 5 - Domanda d'ammissione e rappresentanza dei soci effettivi e sostenitori.

5.1. La domanda d'ammissione in qualità di socio effettivo e sostenitore deve essere sottoscritta dal richiedente e inoltrata alla segreteria, su apposito modulo, contenente le seguenti indicazioni:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, numero di codice fiscale, eventuale numero di partita IVA;

- motivazioni che hanno determinato la richiesta di iscrizione.

Nella richiesta occorre, altresì, indicare il domicilio cui debbono essere inviate le comunicazioni ed accettare espressamente, dichiarando di averne già avuto piena conoscenza, le presenti norme statutarie e gli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto concerne il pagamento delle quote associative.

I soci si impegnano a comunicare al Consiglio Direttivo periodicamente ogni variazione di modifica dei dati di cui sopra

La domanda d'ammissione deve contenere:

- a) la dichiarazione del richiedente di conoscere e l'impegno d'accettare ed osservare il presente statuto e i regolamenti associativi;
- b) la somma o documento comprovante il versamento corrispondente alla quota associativa stabilita dal Consiglio per l'anno in corso secondo quanto sopra stabilito;
- c) l'impegno di fornire tutte le informazioni che l'Associazione riterrà utile e necessario richiedere, per adempiere alle proprie finalità statutarie;
- d) l'assenso ad utilizzare le informazioni fornite ai sensi delle norme vigenti sulla tutela della riservatezza (*privacy*);
- e) l'autocertificazione del possesso dei requisiti previsti all'art. 1 e all'art. 4.

5.2. Le domande di iscrizione sono annotate su apposito registro tenuto dall'Associazione ed aperto alla consultazione dei soci. Ciascun socio può presentare motivata opposizione all'accoglimento delle domande entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di annotazione sul registro. L'opposizione è proposta al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata sottoscritta dall'opponente.

Il Consiglio Direttivo decide sulle domande di ammissione, dandone comunicazione motivata all'interessato entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine, come sopra fissato, per l'eventuale opposizione.

Contro il rifiuto d'ammissione è consentito il ricorso al collegio dei probiviri dell'Associazione, se costituito o in caso contrario al presidente, da presentare entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione sfavorevole.

5.3. La presentazione del ricorso non sospende il provvedimento di rifiuto, mentre sospende il provvedimento d'iscrizione.

5.4. Una volta confermato il rifiuto all'iscrizione da parte del collegio dei probiviri o dal presidente, è restituita al richiedente, entro trenta giorni, la quota associativa versata, senza corresponsione d'interessi.

5.5. L'ammissione ha effetto dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo.

La qualità di socio deve risultare da apposito Registro tenuto dal Consiglio Direttivo e si perde solo per morte, recesso ed esclusione secondo quanto infra meglio precisato.

5.6. Resta fermo quanto stabilito dal precedente articolo per l'acquisizione della qualifica di socio professionale da parte del socio effettivo.

Art. 6 - Durata del rapporto associativo.

6.1. L'iscrizione del socio vale per un anno e s'intende tacitamente rinnovata se non sia stato presentato dal socio stesso formale atto di dimissioni.

6.2. Ai soli effetti della partecipazione attiva all'Associazione dei nuovi soci, il periodo d'iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del versamento della quota e termina al 31 (trentuno) dicembre dell'anno in corso.

6.3. Per i soci iscritti dopo il 1° (primo) settembre il periodo d'iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del versamento della quota e termina al 31 (trentuno) dicembre dell'anno successivo.

6.4. E' consentita la possibilità da parte del socio di recedere, a condizione che ne avvisi per iscritto, con lettera raccomandata, il Consiglio Direttivo. Le dimissioni del socio devono essere comunicate tramite raccomandata al

segretario.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima, altrimenti il socio sarà considerato tale anche per l'anno successivo con conseguente obbligo da parte dello stesso di versare la relativa quota associativa.

6.5. Può essere deliberata, per gravi motivi, dall'Assemblea dei soci, previa formale contestazione degli addebiti da effettuarsi all'interessato, l'esclusione del socio con particolare riferimento alle seguenti ipotesi:

- perdita dei requisiti che ne avevano consentito l'ammissione;
- impossibilità sopravvenuta di concorrere al raggiungimento delle finalità dell'associazione o negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati;
- aver arrecato danno morale o materiale all'associazione;
- mancata corresponsione della quota associativa entro i termini statutari;
- violazione delle norme statutarie;
- interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
- condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico;
- svolgimento di attività in contrasto con quella dell'Associazione. In questo ultimo caso l'Associazione potrà richiedere il risarcimento dei danni subiti.

L'esclusione comporta l'immediata cessazione del rapporto fra associato e Associazione e va comunicata all'interessato.

Avverso il provvedimento di esclusione, adottato dall'Assemblea, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera, salva restando comunque la facoltà dell'interessato di impugnare il provvedimento di esclusione con ricorso all'autorità giudiziaria nel termine semestrale previsto dalla legge.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

La qualità di socio si perde anche in caso di morte.

Il socio escluso e gli eredi di quello defunto non hanno diritto al rimborso della quota associativa.

Il segretario provvede annualmente alla verifica e all'aggiornamento dell'elenco dei soci.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci.

7.1. I soci hanno diritto di partecipare all'attività dell'Associazione e di avvalersi di tutte le prestazioni da questa erogate, secondo le modalità che saranno di volta in volta stabilite dal Consiglio direttivo.

7.2. Ciascun socio è tenuto a versare, all'Associazione medesima, la quota associativa, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo. In mancanza, si intenderà fissata nella misura determinata per l'anno precedente.

Detta quota, se trattasi di nuovo socio, deve essere versata al momento dell'ammissione e vale per l'anno in cui l'ammissione stessa è stata deliberata, salvo quanto sopra stabilito, mentre, se trattasi di soci già iscritti, deve essere versata entro il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, nè in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, nè in caso di scioglimento dell'associazione, non trasmissibili, nè rivalutabili.

Tutti i Soci, purché in regola con il versamento delle quote associative e maggiorenni, hanno diritto di voto nelle assemblee e sono eleggibili alle

cariche sociali.

7.3. Il socio può indicare, con comunicazione scritta, una sola associazione tra professionisti o società, come definite, all'art. 4, della quale egli sia titolare o amministratore, alla quale l'Associazione stessa fornirà, in sua vece, i servizi per il miglior raggiungimento degli obiettivi di interesse comune.

7.4. Il socio ha l'obbligo di osservare le norme del presente statuto, dei regolamenti approvati in base alle norme statutarie, d'impegnarsi per attuare le direttive impartite dagli organi dell'Associazione e di porre in essere quei comportamenti che si rendono necessari in conseguenza della sua appartenenza alla medesima.

Il socio s'impegna, inoltre:

- a escludere tassativamente la sua partecipazione ad associazioni o altri organismi costituiti per scopi in contrasto a quelli perseguiti dall'Associazione;
- a versare i contributi dovuti all'Associazione secondo le modalità approvate e nei tempi fissati del Consiglio Direttivo;
- a promuovere l'Associazione presso tutte le sedi opportune, in collaborazione con gli organismi locali e nazionali;
- a promuovere l'adesione all'Associazione, da parte di coloro che hanno titolo per esservi ammessi;
- a segnalare agli organismi locali o nazionali tutte le informazioni utili all'attività e al successo dell'Associazione.

7.5. Il socio che acquisisce un lavoro grazie alla presentazione dell'Associazione è invitato a riconoscere all'Associazione stessa la copertura delle spese di segreteria dalla medesima sostenute.

Art. 8 - Sanzioni in caso di violazione degli obblighi statutari.

8.1. Nel caso di violazione degli obblighi statutari, il socio può essere assoggettato alle seguenti sanzioni, in ordine crescente di gravità:

- a) ammonizione verbale, comunicata dal presidente;
- b) censura scritta, del presidente;
- c) sospensione dai servizi, dall'elettorato attivo e passivo e dalle cariche, deliberata per morosità dal presidente, salvo ratifica dell'assemblea competente a deliberare l'esclusione;
- d) sospensione dalla carica associativa e/o dai servizi, deliberata dal presidente, sentiti il vicepresidente e il Consiglio, salvo ratifica dell'assemblea competente a deliberare l'esclusione;
- e) espulsione deliberata dal Consiglio per gravi inadempienze associative, salva ratifica dell'assemblea competente a deliberare l'esclusione secondo quanto sopra stabilito.

8.2. La sospensione dai servizi non esonera in alcun caso il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi associativi.

8.3. Contro le predette sanzioni è ammesso ricorso al collegio dei probiviri, da presentare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento; la presentazione del ricorso non sospende il provvedimento stesso.

Art. 9 - Perdita della condizione di socio.

La condizione di socio cessa:

- a) per recesso volontario, ai termini dell'art. 6;
- b) per morosità protratta, ai sensi dell'art. 6;

c) per perdita del requisito concernente l'attività svolta ai sensi dell'art. 4;

d) per cessazione dell'attività esercitata ai sensi dell'art. 4;

e) per espulsione, ai termini dell'art. 8.

E' sempre necessaria la ratifica dell'assemblea competente a deliberare l'esclusione secondo quanto sopra stabilito.

TITOLO 02 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

Art. 10 - Organi dell'Associazione.

L'Associazione è articolata nei seguenti organi:

- Assemblea Generale;
- Consiglio Direttivo;
- Comitato Esecutivo, costituito da presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere e responsabile della comunicazione;
- Presidente e Vicepresidente;
- Collegio dei Proviviri;
- Segretario;
- Tesoriere;
- Responsabile della comunicazione;
- Gruppi di lavoro;
- Collegio dei Revisori dei Conti.

TITOLO 03 RAPPRESENTANZA GENERALE.

Art. 11 - Assemblea Generale - composizione e convocazione.

11.1. L'assemblea, composta da tutti i soci, qualunque sia il tempo della loro ammissione, rappresenta l'universalità dei soci stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

L'assemblea è convocata dal presidente almeno una volta all'anno entro il primo giugno e ogni qualvolta egli stesso o il Consiglio Direttivo lo ritengano necessario o su richiesta di almeno un decimo della totalità dei soci.

11.2. L'assemblea in via ordinaria è valida in prima convocazione quando sia rappresentata almeno la metà dei soci.

11.3. L'assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida, in via ordinaria, quando sia rappresentato almeno un quarto dei soci.

11.4. In sessione straordinaria l'assemblea sarà validamente costituita, in prima e in seconda convocazione, quando sia rappresentati almeno i due terzi dei soci aventi diritto.

11.5. La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto riportante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, da inviare almeno 30 (trenta) giorni prima a mezzo posta anche elettronica o, per motivi di urgenza, a mezzo telegramma o telefax almeno 10 (dieci) giorni prima.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione dell'ora della prima

adunanza ed, eventualmente, della seconda adunanza, che non può avere luogo nello stesso giorno della prima e comunque non oltre dieci giorni dalla prima. Nel caso in cui la richiesta di convocazione sia stata presentata da un decimo dei soci ai sensi dell'art. 11.1, la riunione deve essere convocata dal presidente, entro i successivi 30 (trenta) giorni. L'ordine del giorno può essere integrato su richiesta dei rappresentanti di almeno un decimo dei soci effettivi rappresentati nell'assemblea.

Art. 12 - Assemblea Generale - voti e deleghe.

12.1. In sede di assemblea generale, ogni Socio presente, nel rispetto dell'apposito regolamento, non potrà avere più di due deleghe e dovrà essere in regola con il versamento delle quote sociali.

12.2. Ogni socio ha diritto di farsi rappresentare nelle assemblee da un proprio delegato o di volta in volta da altro componente l'assemblea, mediante apposita delega scritta, purché in regola con il versamento della quota associativa.

12.3. Spetta al segretario dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea, nonché di proporre le modalità di votazione.

Art. 13 - Assemblea Generale - deliberazioni e modalità di votazione.

13.1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, l'assemblea nomina il proprio Presidente. L'assemblea nomina un segretario.

13.2. Le modalità di votazione sono stabilite dal presidente dell'assemblea.

13.3. Della validità delle deliberazioni dell'assemblea dovrà accertarsi il Presidente dell'assemblea.

Le votazioni si fanno per appello nominale o per alzata di mano, ad eccezione delle votazioni per la nomina dei componenti degli Organi dell'Associazione, che si fanno sempre a scrutinio segreto, salvo che vi si opponga più di un terzo degli associati presenti o rappresentati.

13.4. Salvo diverso accordo dei soci, per l'elezione degli organi collegiali il voto deve essere espresso sulla base della presentazione, nel corso stesso della seduta, delle liste dei candidati; in caso di parità di voti fra più candidati risulterà eletto il più anziano di età.

13.5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, senza tener conto degli astenuti.

In sessione straordinaria le deliberazioni dell'assemblea regolarmente costituita, salvo quanto infra previsto per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'ente, sono valide se approvate, in prima convocazione, con il voto favorevole di più della metà dei soci dell'Associazione ed in seconda convocazione con il voto favorevole di più di due terzi dei voti dei soci presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio dell'Ente, secondo quanto stabilito dal presente statuto, sono deliberati dall'assemblea straordinaria, ai sensi e con le maggioranze previste dall'ultimo comma dell'art. 21 del C.C. (cioè voto favorevole di almeno tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione).

13.6. Le deliberazioni assunte sono formalizzate in apposito verbale, redatto a cura del segretario e sottoscritto da chi presiede l'assemblea e dal segretario.

Art. 14 – Assemblea Generale – funzioni.

Spetta all'assemblea:

- a) ogni due anni eleggere il consiglio direttivo, di cui all'art. 15; qualora la proposta venga respinta, la procedura di designazione deve essere ripetuta;
- b) determinare le direttive generali dell'attività dell'Associazione, sentita la relazione annuale del presidente;
- c) approvare i conti consuntivo e preventivo dell'Associazione;
- d) ratificare la determinazione dell'ammontare delle quote sociali fissate dal Consiglio;
- e) deliberare, in sede straordinaria, sulle modifiche dello statuto e dei regolamenti, in ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del suo patrimonio e su ogni altra materia riservata dallo Statuto e dalla Legge alla competenza dell'assemblea in sede straordinaria;
- f) deliberare sull'adesione ad altri organismi rappresentativi nazionali ed internazionali;
- g) eleggere i probiviri, previsti dall' art. 22, e il Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) deliberare su ogni altro argomento sottoposto al suo esame.

Art. 15 - Consiglio Direttivo - composizione, durata delle cariche e convocazione.

15.1. L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di nove ad un massimo di undici membri eletti dall'Assemblea, che ne determina anche il numero, tra i Soci.

Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente, che sono anche Presidente e Vicepresidente dell'Associazione, il segretario, il tesoriere e il responsabile della comunicazione.

15.2. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Tutti i Soci, purché in regola con il pagamento della quota associativa, possono far parte del Consiglio.

15.3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza, dal Vice Presidente, e, in assenza di entrambi, dal segretario o dal tesoriere in questo ordine e, in mancanza, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

15.4. Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno e, comunque, ogniqualevolta lo ritenga opportuno il presidente, ovvero ne faccia richiesta il comitato esecutivo o almeno un quarto dei componenti il consiglio stesso. In quest'ultimo caso la riunione deve essere convocata dal presidente, entro i successivi trenta giorni.

15.5. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.

15.6. La convocazione deve avvenire mediante avviso, con le modalità, di cui all'art. 11.5 con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso. Il consiglio può essere convocato dal presidente anche via web o conferenza telefonica a condizione che tutti gli aventi diritto siano dotati delle necessarie tecnologie.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Art. 16 - Consiglio Direttivo – deliberazioni e modalità di votazione.

16.1. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; non si tiene conto degli astenuti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente; negli altri casi, la proposta deve intendersi respinta;

16.2. Per l'elezione di organi collegiali, il voto è relativo a persone e, se richiesto dalla maggioranza del consiglio, è effettuato a scrutinio segreto, altrimenti in modo palese. In caso di parità di voti sarà eletto il più anziano d'età.

Non sono ammesse deleghe per le riunioni del Consiglio.

16.3. Le delibere assunte sono formalizzate in apposito verbale redatto a cura del segretario e sottoscritto da chi presiede la riunione.

Art. 17 - Consiglio Direttivo – funzioni.

Al Consiglio Direttivo spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione degli scopi dell'Associazione, salvi quelli attribuiti dalla legge o dal presente statuto all'assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

- è responsabile della gestione dell'Associazione in esecuzione delle direttive dell'Assemblea Generale, cui risponde delle proprie azioni;
- delibera sulle modalità di realizzazione delle decisioni di linea politica prese dall'Assemblea Generale, determinando e controllando le responsabilità operative del Comitato Esecutivo.

Il Consiglio, nel corso della prima riunione successiva all'Assemblea Generale che lo ha eletto, elegge, a scrutinio segreto e per elezioni successive, il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere e il responsabile delle comunicazioni, che restano in carica per la durata biennale del Consiglio stesso e insieme compongono il Comitato Esecutivo.

Spetta al Consiglio:

- a) designare tra i propri soci i delegati che rappresentano l'Istituto presso l'EIDD – Design for All Europe, nonché le altre Associazioni o Enti che lo richiedano;
- b) provvedere alla formazione di programmi da sottoporre all'assemblea dei soci;
- c) deliberare la convocazione di quest'ultima, che sarà eseguita da parte del Presidente;
- d) deliberare sulle domande di ammissione;
- e) nominare comitati tecnico-consultivi ed affidare incarichi direttivi;
- f) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'associazione;
- g) sottoporre all'Assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dai soci e le modifiche dello statuto;
- h) curare e controllare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;
- i) approvare i programmi per l'azione dell'Associazione a medio e lungo termine, predisposti dal Comitato Esecutivo;
- l) determinare la quota associativa, dovuta, in sede di iscrizione, dai nuovi soci, ovvero, annualmente, dai soci già iscritti, ed occorrente al funzionamento dell'Associazione, salvo ratifica da parte dell'Assemblea;
- m) adottare i conti consuntivo e preventivo dell'Associazione, proposti dal

Comitato Esecutivo e sottoporli all'approvazione dell'assemblea;

- n) deliberare sulle materie di carattere patrimoniale e finanziario che eccedono l'amministrazione ordinaria, compresa la richiesta di affidamenti al sistema bancario e/o assicurativo ed il rilascio delle garanzie accessorie;
- o) stabilire, su proposta del Comitato Esecutivo, l'entità di eventuali diarie da riconoscere a coloro i quali ricoprono le cariche o svolgono l'attività in forza di specifiche deleghe;
- p) nominare e revocare il direttore dell'Associazione, del quale all'art. 31.2, determinare le funzioni ed i poteri;
- q) dotare l'Associazione d'un regolamento per il proprio funzionamento e approvare quelli previdenziali ed assistenziali relativi al personale dell'Associazione;
- r) adottare, i provvedimenti disciplinari di cui al precedente art. 8.1.d e 8.1.e;
- s) deliberare su tutti gli argomenti che potranno essere sottoposti al suo esame dal presidente;

deliberare, insomma, su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo è munito di tutti i relativi poteri ed è autorizzato ad assumere il segretario, nonché il personale dipendente per il normale funzionamento dell'Associazione ed a fissare gli emolumenti.

Art. 18 - Comitato esecutivo - composizione, votazioni e deliberazioni. Decadenza dei componenti.

18.1. Il Comitato Esecutivo è composto dal presidente, dal vicepresidente, dal segretario, dal tesoriere, dal responsabile della comunicazione, i quali durano in carica due anni e sono eletti nella seduta del Consiglio che nomina il presidente.

18.2. Il Comitato Esecutivo viene convocato dal segretario, sentito il presidente, ogniqualvolta lo ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta almeno la metà dei componenti l'esecutivo stesso. In quest'ultimo caso la riunione deve essere convocata dal presidente entro i successivi trenta giorni. La metà dei componenti l'esecutivo può altresì richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno.

L'esecutivo può essere convocato dal presidente o dal segretario anche via web o conferenza telefonica a condizione che tutti gli aventi diritto siano dotati delle necessarie tecnologie.

18.3. Ciascun componente l'esecutivo ha diritto ad un voto e non è ammessa delega; per la validità delle riunioni è necessaria la presenza o la partecipazione in videoconferenza di almeno la metà dei componenti, oltre al presidente.

18.4. Nel caso in cui un componente l'esecutivo risulti assente per tre volte consecutive dalle sedute, senza che l'esecutivo stesso ne constati la valida giustificazione, il componente stesso può essere dichiarato decaduto, con votazione dell'esecutivo, il quale procede, seduta stante, alla cooptazione d'un altro componente.

18.5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e non si tiene conto degli astenuti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

18.6. Le delibere assunte sono formalizzate in apposito verbale redatto a cura del segretario e sottoscritto da chi presiede la riunione.

Art. 19 - Comitato Esecutivo – funzioni.

Il comitato esecutivo ha le seguenti funzioni:

- a) determinare l'azione a breve termine dell'Associazione e predisporre i programmi per l'azione a medio e lungo termine;
- b) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea, gestendo quotidianamente l'Associazione tra le riunioni del Consiglio, cui risponde delle proprie azioni e di cui mette in atto le delibere;
- c) approvare l'articolazione della struttura organizzativa e deliberare, su proposta del presidente, l'assunzione ed il licenziamento del personale, del quale all'art. 31;
- d) esaminare i conti consuntivo e preventivo dell'Associazione da sottoporre al Consiglio;
- e) ratificare eventuali provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente;
- f) esercitare, in caso d'urgenza e a seguito della eventuale invalidità della seduta del Consiglio Direttivo per mancanza del numero legale, i poteri del Consiglio stesso, sottoponendo alla ratificazione di questo, alla prima riunione, le deliberazioni così assunte;
- g) delibera su tutti gli argomenti che sono sottoposti al suo esame dal presidente.

Art. 20 - Presidente - elezione e funzioni.

20.1. Il presidente è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo votati dall'Assemblea; dura in carica due anni ed è rieleggibile.

20.2. Il presidente rappresenta l'Associazione, sovrintende all'andamento dell'Associazione stessa e ne ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi, in giudizio ed anche in sede amministrativa.

20.3. In caso di assenza o d'impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal vicepresidente.

20.4. Spetta al presidente:

- a) intrattenere i rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante dell'Associazione e rappresentare la stessa in qualunque sede politica, sindacale, economica, culturale, amministrativa e giudiziaria;
- b) convocare e presiedere l'Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo, stabilendo l'ordine del giorno delle riunioni;
- c) vigilare sull'ordinamento dell'Associazione e disporre per tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
- d) esercitare, in caso di urgenza e in seguito alla eventuale invalidità delle sedute del Consiglio Direttivo, per mancanza del numero legale, i poteri del consiglio stesso, sottoponendo le deliberazioni così prese alla rispettiva ratificazione nella prima riunione degli organismi medesimi;
- e) stabilire la sede della segreteria operativa;
- f) comminare le sanzioni di cui all'art. 8;
- g) proporre al Comitato Esecutivo le assunzioni ed i licenziamenti dei dirigenti.

Art. 21 – Vicepresidente.

21.1 Il vicepresidente è nominato tra i membri del Consiglio Direttivo votati dall'Assemblea ed è chiamato a collaborare con il presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione dell'Associazione.

21.2 Il presidente può affidare al vicepresidente deleghe per temi o azioni

specifici.

21.3 Il vicepresidente dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Art. 22 - Collegio dei probiviri - composizione e funzioni.

22.1. Il collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi.

22.2. Essi sono eletti dall'assemblea tra i soci individuati dall'art. 4 del presente statuto; durano in carica due anni e sono rieleggibili per non più di un biennio consecutivo.

22.3. Il collegio dei probiviri è ritualmente costituito con la presenza dei suoi tre componenti.

22.4. L'appartenenza al collegio dei probiviri è incompatibile con ogni altra carica interna all'Associazione.

22.5. Il collegio dei probiviri opera e si pronuncia "pro bono et pacis" in base alle norme del presente statuto, dei regolamenti e delle delibere assunte dai vari organi dell'Associazione.

22.6. Spetta al collegio dei probiviri il controllo etico - giuridico, la soluzione delle incertezze e delle controversie che insorgano nell'interpretazione del presente statuto o nella pratica sua attuazione, nonché la decisione su tutto quanto venisse sottoposto al suo giudizio, ivi comprese le eventuali irregolarità nelle procedure elettive.

22.7. E' in particolare affidato al collegio dei probiviri:

- l'esame dei ricorsi presentati, avverso l'accoglimento della domanda di iscrizione;

- l'esame dei ricorsi avverso i provvedimenti previsti dall'art. 8.3;

- la cognizione e la composizione delle divergenze insorte all'interno dell'Associazione;

- la dichiarazione di decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere incompatibile la permanenza, con particolare riferimento all'art. 29.

22.8. Le decisioni del collegio dei probiviri sono inappellabili, salva diversa disposizione di legge.

22.9. Per ogni questione loro deferita e nell'esecuzione in genere della prevista attività, il collegio determina di volta in volta la procedura alla quale attenersi.

22.10. Per ogni questione loro deferita, i probiviri nominano al proprio interno un presidente, che assume anche il ruolo d'istruttore della pratica.

Art. 23 - Segretario.

23.1. Il segretario è nominato tra i membri del Consiglio Direttivo votati dall'Assemblea ed è chiamato a collaborare alla gestione dell'Associazione.

23.2. Il segretario sovrintende alla tenuta dell'elenco dei soci, alla verbalizzazione delle sedute, ai rapporti con il personale e in genere al funzionamento dell'Associazione.

23.3. Il segretario dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Art. 24 – Tesoriere.

24.1. Il tesoriere è nominato tra i membri del Consiglio Direttivo votati dall'Assemblea, per collaborare alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione.

24.2. Tiene la contabilità dell'Istituto.

24.3. Cura i rapporti bancari e assicura il regolare flusso dei mezzi finanziari.

24.4. Cura la ricerca e la raccolta dei finanziamenti.

24.5. Predisporre, i conti consuntivo e di previsione da sottoporre ai competenti organi dell'Associazione.

24.6. Il tesoriere dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Art. 25 - Il Responsabile delle Comunicazioni.

25.1. Cura le comunicazioni interne ed esterne dell'Associazione, con particolare riferimento al sito web e il notiziario dell'Associazione, garantendone la conformità ai principi di buona progettazione espressi dall'Associazione.

25.2. Cura le apparizioni pubbliche dell'Associazione e la sua immagine coordinata.

25.3. Lavora a stretto contatto con i Responsabili delle Comunicazioni dell'EIDD – Design for All Europe e degli altri organismi cui fa parte l'Associazione.

Art. 26 - Gruppi di Lavoro.

Qualora le attività dell'Associazione richiedano da parte dei soci un impegno particolarmente oneroso, in termine di tempi o di costi, il Consiglio redige, in funzione anche della disponibilità finanziaria, un progetto di costituzione di gruppi di lavoro.

26.1. Al gruppo di lavoro viene affidato un incarico preciso, definendo modalità e tempi del lavoro.

26.2. Il Consiglio può, a sua discrezione, prevedere un rimborso spese per il gruppo a copertura delle spese vive e a simbolico indennizzo del tempo impiegato.

26.3. Il Consiglio stabilisce l'entità del indennizzo per ora di lavoro. I membri del gruppo di lavoro sono tenuti a presentare un resoconto delle spese, documentate, e delle ore di lavoro impiegate.

26.4. Il Consiglio può anche decidere di stanziare un budget fisso per uno specifico gruppo di lavoro.

Art. 27 - Collegio dei Revisori dei Conti

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori dei Conti, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea dei soci, anche tra persone non socie, purchè di adeguata professionalità tecnica.

La carica di Revisore è inconciliabile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori nomina nel suo seno il proprio Presidente.

I Revisori dei Conti durano in carica due esercizi e sono rieleggibili.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali preventivo e consuntivo da presentare all'assemblea, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

I Revisori dei Conti assistono, salvo assenza giustificata e senza voto deliberativo, alle sedute del Consiglio Direttivo relative all'approvazione di bilanci, preventivi e consuntivi, rendiconti e relative relazioni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e a quelle dell'assemblea relative all'approvazione dei documenti da ultimo citati.

Detti membri possono, inoltre, assistere alle altre sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Delle riunioni si redigerà verbale su apposito libro, sottoscritto dai presenti.

Ad esso spettano, in quanto compatibili, i compiti e le attribuzioni previste dal Codice Civile per il Collegio Sindacale delle Società per Azioni.

Qualora i Revisori vengano nominati tra persone non socie, l'eventuale compenso degli stessi è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.

TITOLO 04

NORME RELATIVE ALLE CARICHE ASSOCIATIVE.

Art. 28 – Gratuità delle cariche.

28.1. L'assunzione e l'esercizio di tutte le cariche dell'Associazione non comporta l'attribuzione di alcun compenso.

28.2. L'Associazione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, rimborsa le spese vive sostenute da coloro i quali ricoprono le cariche o svolgono compiti in forza di specifiche deleghe. Il consiglio può altresì deliberare la corresponsione di diarie, ai sensi dell'art. 17.

Art. 29 - Cariche associative.

29.1. Le cariche elettive dell'Associazione devono essere ricoperte da soci, i quali, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 4 del presente statuto e secondo i criteri dettati da apposito regolamento a ciò predisposto dal consiglio, devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale.

29.2. L'accesso alle cariche è condizionato alla regolarità dell'iscrizione del socio.

Art. 30 - Decadenza ed incompatibilità delle cariche.

30.1. Coloro i quali ricoprono cariche e che, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni indette, previa diffida scritta del presidente o del vice presidente, possono essere dichiarati decaduti dalla carica, e non sono immediatamente rieleggibili.

30.2. Non sono eleggibili alle cariche sociali o decadono dalle medesime coloro i quali rivestono una carica, comparabile a quella dell'Associazione o in qualche modo con la stessa interagente, in associazioni, istituzioni che perseguono finalità simili; sono altresì non eleggibili coloro che comunque assumono comportamenti contrastanti con le delibere dell'Associazione.

30.3. La decadenza viene pronunciata dal Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni, previa delibera del consiglio. A tal fine il presidente, o il vice presidente, sottopone al Consiglio i nominativi da dichiarare decaduti e quelli da cooptare per la sostituzione.

Art. 31 - Sostituzione del presidente, del vice presidente e dei consiglieri.

31.1. Qualora, nel periodo di carica, il presidente dell'Associazione o di ogni altro organo statutario vengano a mancare o non sia più in grado di esercitare le sue funzioni o incorra nella previsione di cui all'art. 8 dello statuto, è immediatamente sostituito dal vicepresidente;

31.2. In ogni caso i competenti organi devono procedere alla sua sostituzione

entro un termine massimo di 90 (novanta) giorni e con le modalità previste nel presente statuto.

31.3 Nel caso in cui il vicepresidente dell'Associazione venga a mancare nel corso del suo mandato, il presidente nomina il suo sostituto, sentito il Consiglio.

31.4. La sostituzione degli altri componenti gli organi associativi avviene mediante cooptazione del primo dei non eletti, preferendo il più anziano d'età nei casi di parità di voto, e qualora non sussistessero non eletti, mediante cooptazione deliberata dall'organismo stesso.

31.5. I nuovi eletti, comunque, durano in carica solo fino alla naturale scadenza del mandato in corso. La nomina dei consiglieri deve essere ratificata dalla prima assemblea annuale. I consiglieri così nominati, sempre che vi sia stata la convalida, restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti. In caso di venir meno della maggioranza dei membri eletti, si procederà ad indire nuove elezioni che rinnovino il Consiglio integralmente.

TITOLO 05

UFFICI, DIRETTORE E PERSONALE.

Art. 32 – Uffici, direttore generale e personale.

32.1. Per l'assolvimento dei compiti statutari, l'Associazione può disporre d'uffici operativi centrali e periferici e assumere il relativo personale, che fa capo al direttore generale, il quale, sotto l'indirizzo ed il controllo del presidente e del segretario, provvede alla gestione ed al funzionamento dell'Associazione in conformità alle deliberazioni dei suoi organi.

32.2. Il direttore generale:

- a) coadiuva il presidente, gli organi ed i vari organismi associativi e cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi statutari secondo le istruzioni generali ricevute;
- b) predispone, congiuntamente al tesoriere, i conti consuntivo e di previsione, da sottoporre ai competenti organi dell'Associazione;
- c) cura la redazione, congiuntamente al segretario, dei verbali delle sedute;
- d) sovrintende alla gestione amministrativa e fiscale;
- e) propone l'articolazione della struttura organizzativa;
- f) propone i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento dei fini statutari;
- g) organizza e sovrintende ai servizi, del cui andamento è responsabile;
- h) stabilisce e risolve, sentito il presidente, il rapporto di lavoro con il personale, ad eccezione dei dirigenti, e propone al presidente l'assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro dei dirigenti;
- i) propone il trattamento economico e normativo del personale ed è investito di potere disciplinare ed ordinatorio.

Art. 33 - Regolamenti per il personale.

I regolamenti normativo, previdenziale ed assistenziale relativi al personale dell'Associazione devono essere approvati dal Consiglio, a norma dell'art. 17.

TITOLO 06

PATRIMONIO SOCIALE.

Art. 34 – Patrimonio sociale - fondo comune - contributi e contabilità.

34.1. Il patrimonio - fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote d'iscrizione e associative, dai contributi associativi ordinari ed integrativi;
- b) dagli avanzi eventuali delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
- d) dalle erogazioni e/o lasciti e dalle eventuali devoluzioni di beni avuti a qualsiasi titolo.

34.2. E' in facoltà dell'Assemblea dell'Associazione deliberare l'introduzione di contributi addizionali, diretti a finanziare finalità ulteriori rispetto a quelle cui è diretto il contributo ordinario, purché compatibili con lo schema dei ruoli e delle prestazioni del sistema organizzativo.

34.3. All'accertamento, riscossione e ripartizione dei contributi di cui ai punti 1, 2 e 5 del presente articolo può provvedersi mediante una tesoreria istituita presso l'Associazione.

34.4. Il piano dei conti ed il bilancio verranno predisposti secondo lo schema statutario e le norme vigenti.

34.5. Le quote ed i contributi associativi non sono trasmissibili e rivalutabili.

34.6. Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve, o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

34.7. La cessazione della condizione di socio non dà diritto alla liquidazione del patrimonio associativo.

Art. 35 - Esercizio finanziario.

35.1. L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

35.2. I conti consuntivo e quello preventivo, esaminati dal consiglio direttivo, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci, possibilmente entro il 30 (trenta) giugno d'ogni anno e dovranno essere corredati da una relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

35.3. Gli elementi contabili di cui al presente articolo hanno valore di rendiconto economico e finanziario approvato annualmente.

TITOLO 07

RAPPORTI CON EIDD.

Art. 36 – Rappresentanza e funzioni.

L'Associazione è National Member Organisation italiana dell'EIDD – Design for All Europe. Per questo motivo, partecipa a pieno titolo e attivamente nei lavori dell'EIDD.

36.1. L'Istituto è rappresentato nel Consiglio di Direzione dell'EIDD dal Direttore Nazionale Italiano, che viene eletto dall'Assemblea Generale EIDD

su nomina del Consiglio Direttivo dell'Associazione secondo quanto previsto all'art. 17;

36.2. Le responsabilità del Direttore Nazionale Italiano sono:

- a) presenziare in tutte le riunioni del Consiglio EIDD e darvi un rapporto scritto accurato, previamente concordato con il Consiglio, della struttura, delle informazioni sugli incaricati e delle attività dell'Associazione;
- b) presenziare in tutte le riunioni del Consiglio dell'Associazione, ove viene convocato, e darvi un rapporto accurato della struttura, delle informazioni sugli incaricati e delle attività dell'EIDD;
- c) ricevere e far tradurre in italiano i punti salienti dei verbali delle Assemblee Generali e delle riunioni del Consiglio di Direzione dell'EIDD, perché i soci dell'Associazione possano essere tutti ben informati;
- d) ricevere e far tradurre in italiano le Dichiarazioni, Atti Finali e altre pubblicazioni politiche dell'EIDD, per favorirne la diffusione tra i soci dell'Associazione e tra il grande pubblico italiano;
- e) far tradurre in inglese e inoltrare all'EIDD un riassunto contenente tutti i punti salienti del Rapporto Annuale dell'Associazione in tempo utile per la sua inclusione nel Rapporto Annuale EIDD;
- f) in ogni momento assicurare il mantenimento della buona immagine dell'Associazione in seno all'EIDD;
- g) mantenere il massimo riserbo nei rapporti riservati tra l'Associazione ed EIDD; disseminazione e/o l'utilizzo all'esterno di informazioni;
- h) mantenere un archivio completo della documentazione relativa ai rapporti tra l'Associazione ed EIDD, darne libera e completa visione ai membri del Consiglio a semplice richiesta e passarlo al prossimo incaricato senza nulla togliere o tralasciare.

36.3. Le spese di viaggio, vitto e alloggio del Direttore Nazionale Italiano per la presenza nelle Assemblee Generali e nelle riunioni del Consiglio di Direzione EIDD sono coperte dall'Associazione, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Il Direttore Nazionale Italiano ha l'obbligo di ridurre al massimo le spese.

36.4. L'Associazione contribuisce concretamente al raggiungimento dello scopo dell'EIDD e collabora attivamente all'organizzazione di riunioni, iniziative, eventi ecc. di livello internazionale dell'EIDD che abbiano luogo in Italia. Nel caso in cui l'Associazione non possa collaborare in queste iniziative internazionali dell'EIDD per motivi di forza maggiore, farà comunque il possibile per facilitarne l'esecuzione.

TITOLO 08

NORME TRANSITORIE E FINALI.

Art. 37 – Norme transitorie.

37.1. In sede di costituzione dell'Associazione, i costituenti nominano direttamente gli organi dell'Associazione anche in deroga a quanto previsto dal presente statuto, salvo decidano il rinvio della relativa nomina alla prima riunione utile degli organi statutariamente competenti alla stessa, ossia alla prima riunione della prima Assemblea Generale e del primo Consiglio Direttivo.

Art. 38 - Scioglimento dell'Associazione.

38.1. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, le eventuali attività residue, detratte le spese di liquidazione ed il pagamento di eventuali debiti, devono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo eventualmente previsto dalla legge e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

38.2. L'Assemblea in sede straordinaria delibera lo scioglimento e nomina un collegio di liquidatori composto da non meno di tre componenti, determinandone i poteri e stabilendo a quale altra Associazione o a quali fini di pubblica utilità debbano essere destinate le attività residue.

38.3. Le disposizioni di cui ai precedenti punti 38.1 e 38.2. trovano applicazione fatte salve diverse imposizioni di legge.

Art. 39- Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina del C.C. in materia di Associazioni e ad ogni specifica norma di legge emanata o emananda in materia.

In Vicenza, 27.11.2008

DESIGN FOR ALL ITALIA STATUTO SOCIALE

INDICE

TITOLO 1	
COSTITUZIONE, SCOPI SOCI E ASSOCIATI.	1
Art. 1 – Costituzione e sede.	
Art. 2 – Tutela del Nome e del Marchio.	
Art. 3 – Scopi e attività.	
Art. 4 – Soci.	
Art. 5 - Domanda d’ammissione e rappresentanza dei soci effettivi e sostenitori	
Art. 6 - Durata del rapporto associativo.	
Art. 7 - Diritti e doveri dei soci.	
Art. 8 - Sanzioni in caso di violazione degli obblighi statutari.	
Art. 9 - Perdita della condizione di socio.	
TITOLO 02	
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.	8
Art. 10 - Organi dell’Associazione.	
TITOLO 03	
RAPPRESENTANZA GENERALE	8
Art. 11 - Assemblea Generale - composizione e convocazione.	
Art. 12 - Assemblea Generale - voti e deleghe.	
Art. 13 - Assemblea Generale - deliberazioni e modalità di votazione.	
Art. 14 – Assemblea Generale – funzioni.	
Art. 15 - Consiglio Direttivo - composizione, durata delle cariche e convocazione.	
Art. 16 - Consiglio Direttivo – deliberazioni e modalità di votazione.	
Art. 17 - Consiglio Direttivo – funzioni.	
Art. 18 - Comitato esecutivo - composizione, votazioni e deliberazioni. Decadenza dei componenti.	
Art. 19 - Comitato Esecutivo – funzioni.	
Art. 20 - Presidente - elezione e funzioni.	
Art. 21 – Vicepresidente.	

- Art. 22 - Collegio dei probiviri - composizione e funzioni.
Art. 23 - Segretario.
Art. 24 – Tesoriere.
Art. 25 - Il Responsabile delle Comunicazioni.
Art. 26 - Gruppi di Lavoro.
Art. 27 - Collegio dei Revisori dei Conti.

TITOLO 04

NORME RELATIVE ALLE CARICHE ASSOCIATIVE. 16

- Art. 28 – Gratuità delle cariche.
Art. 29 - Cariche associative.
Art. 30 - Decadenza ed incompatibilità delle cariche.
Art. 31 - Sostituzione del presidente, del vice presidente e dei consiglieri.

TITOLO 05

UFFICI, DIRETTORE E PERSONALE. 17

- Art. 32 – Uffici, direttore generale e personale.
Art. 33 - Regolamenti per il personale.

TITOLO 06

PATRIMONIO SOCIALE. 18

- Art. 34 – Patrimonio sociale - fondo comune - contributi e contabilità.
Art. 35 - Esercizio finanziario.

TITOLO 07

RAPPORTI CON EIDD. 18

- Art. 36 – Rappresentanza e funzioni.

TITOLO 08

NORME TRANSITORIE E FINALI. 19

- Art. 37 – Norme transitorie.
Art. 38 - Scioglimento dell'Associazione.
Art. 39 - Rinvio